

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver tentato di acquistare un ben di consumo attraverso un noto portale specializzato e di essere rimasto vittima di truffa perpetrata dal sedicente venditore. Nel dettaglio, espone di aver versato euro 1.000,00 su una carta prepagata munita di Iban, emessa dall'odierno resistente. Ciò premesso, il ricorrente contesta all'intermediario di non essersi attivato per recuperare la somma corrispondente all'operazione truffaldina. Chiede pertanto il rimborso dell'importo di euro 1.000,00.

L'intermediario resiste alla domanda. Nel rito eccepisce l'inammissibilità della domanda, in quanto volta ad ottenere la condanna ad un *facere* infungibile. Nel merito, premette di rivestire il ruolo di prestatore del servizio di pagamento del beneficiario, perché l'operazione di pagamento è stata disposta dal ricorrente mediante altro intermediario. Rileva che l'operazione di pagamento è stata volontariamente disposta dal ricorrente e che non sussiste, a suo carico, alcun obbligo di attivarsi per recuperare gli importi.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Prescindendo da altre considerazioni, agli occhi del Collegio risulta decisivo che – pacificamente – l'operazione contestata sia stata eseguita personalmente dallo stesso ricorrente. Ciò è ulteriormente comprovato dalle evidenze fornite dall'intermediario, da cui si evince la corretta autenticazione di tutte le operazioni di pagamento in conformità alla disciplina della c.d. autenticazione forte.

Secondo il costante orientamento dell'Arbitro (*ex multis* dec. n. 9172/2024), quando eseguita per intero dal pagatore, l'operazione deve considerarsi validamente autorizzata e non è quindi soggetta al regime di responsabilità previsto dalla normativa vigente (c.d. PSD2).

Il ricorrente invoca la responsabilità dell'intermediario, che, seppure asseritamente informato immediatamente dell'esecuzione del bonifico, non avrebbe fatto nulla per *"annullarlo"*. Tuttavia, il Collegio osserva che il reclamo, e dunque la richiesta di ripetizione dell'importo contestato, è stato presentato il 22 agosto 2025, a fronte del bonifico istantaneo eseguito il 19 agosto 2025 (quindi tre giorni dopo l'effettuazione del pagamento in favore del sedicente venditore), come emerge dalla PEC allegata al ricorso.

In base all'art. 5 *bis* del regolamento (UE) n. 260/2012, così come modificato dal regolamento 886/2024, è previsto che: *"b) fermo restando l'articolo 83 della direttiva (UE) 2015/2366, subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell'operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del pagatore e invia immediatamente l'operazione di pagamento al PSP del beneficiario;*

c) fermi restando l'articolo 83 e l'articolo 87, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario mette l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e conferma il completamento dell'operazione di pagamento al PSP del pagatore"

I bonifici istantanei sono, infatti, irrevocabili, in quanto il trasferimento dei fondi diventa effettivo nel momento stesso in cui viene disposto l'ordine di pagamento.

Secondo l'orientamento dell'Arbitro – una volta divenuto irrevocabile l'ordine di pagamento – il rimborso dell'operazione è subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (cfr. *infra*, *ex multis*, decisione n. 8944/23); per un'applicazione del suddetto principio ai bonifici istantanei, si veda la pronuncia n. 8540/2025.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE